



# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

## PROVINCIA DI PAVIA

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12/12/2025

Adunanza **Ordinaria** di **prima convocazione**

**OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D. LGS.VO N. 175/2016 AL 31.12.2024.**

L'anno **2025** il giorno **12** del mese di **Dicembre** alle ore 18.20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
MAFFONI GIOVANNI	SI	PUNTARA ALESSANDRO	NO
PERDUCA MONICA	SI	CASSINELLI MARCO	NO
BAILO ROBERTO	SI	ABBA' DEBORA	NO
GROSSI NADIA	SI	GATTI UGO	SI
PERES EUSTACHIO NAZARIO	NO		
TORCHIO ANDREA ARNALDO	NO		
LOMBARDI MAURO	SI		

Presenti : 6 Assenti : 5 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, DR.SSA SABRINA SILIBERTO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, MAFFONI GIOVANNI.

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D. LGS.VO N. 175/2016 AL 31.12.2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il contenuto della presente deliberazione dando atto delle partecipazioni affermando che la diretta è la Broni-Stradella Pubblica oltre alle indirette derivanti dalla quota di partecipazione a Broni-Stradella.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

DATO ATTO che questo Ente, con deliberazione di Consiglio n. 25 del 09.09.2017 ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovessero essere alienate;

DATO ATTO che, in particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono state oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, detenute, al 23/09/2016, attraverso un "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. I);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

DATO ATTO delle novità introdotte dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ed in particolare dall'art. 30, comma 1, che recita: "*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*";

ATTESO che il Comune di San Cipriano Po presenta, al 31.12.2023, una popolazione pari a n. 438 abitanti, e, pertanto, non è assoggettata all'obbligo di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

RICHIAMATA la ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 30 del 29.11.2024 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023";

DATO ATTO:

- che, come rilevato dal Bilancio al 31.12.2024 della Broni Stradella Pubblica Srl approvato nella

- seduta ordinaria del 23.07.2024, risulta la completa liquidazione di Acqua Planet S.r.l. SSD, completata il 18 gennaio 2023;
- che con nota prot. n. 977 del 20.03.2024 la Broni Stradella Pubblica s.r.l. segnalava il passaggio da 2,437% al 10,11% a decorrere dal 14.11.2023 della quota di partecipazione in Gal Oltrepò s.r.l.;

DATO ATTO pertanto che alla data del 31.12.2023 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

1. **“Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a **1,0446%**;

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

1. **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,168%**);
1. **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,447%**)
2. **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica Sr.l.. (quota dello **0,001%**)
3. **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,11%**);

ESAMINATO il Bilancio di esercizio della Broni Stradella Pubblica s.r.l chiuso al 31.12.2024 approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 01.07.2025;

PRESO ATTO CHE, con riferimento alla partecipazione in Banca Centropadana Credito Cooperativo, la società ha offerto al mercato - nel corso dell'annualità corrente - l'alienazione delle proprie quote, secondo le procedure consone alla normativa di legge, in attuazione del D. Lgs. 175/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” che impone alle Amministrazioni pubbliche la dismissione di eventuali partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, qualora la partecipazione stessa non sia strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Al momento, la partecipazione è ancora in corso di dismissione in quanto non risulta essere pervenuta alcuna manifestazione di interesse all'avviso pubblico di alienazione prot. 3411/2025;

PRESO ATTO pertanto che le partecipazioni dell'Ente risultano così confermate al 31.12.2024:

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

1. **“Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a **1,0446%**;

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

1. **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,168%**);
2. **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,447%**)
3. **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica Sr.l.. (quota dello **0,001%**)
4. **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,11%**);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi e verificati nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di richiamare l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 30 del 29.11.2024 avente ad oggetto *"Revisione annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2023"*;
- 2) di dare atto che al 31.12.2024 non sono intervenute variazioni nel numero di società partecipate e nelle quote detenute rispetto al 31.12.2023;
- 3) di dare atto quindi che alla data del 31.12.2024 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

1. **"Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a **1,0446%**;

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

1. **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,168%**);
2. **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,447%**)
3. **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica Sr.l.. (quota dello **0,001%**)
4. **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello **0,11%**);
- 5) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2024 come da schede indicate;
- 6) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo,
- 8) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni di legge;

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,  
Con voti unanimi e favorevoli resi e verificati nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



# Pareri

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 25

Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo - Contabile

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D. LGS.VO N. 175/2016  
AL 31.12.2024.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo - Contabile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Claudia Bacci

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Claudia Bacci

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
MAFFONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA SABRINA SILIBERTO